

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE AI TRIBUTI COMUNALI DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

**(ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218 del
D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e della Legge 27
dicembre 1997 n. 449)**

*APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE NR. 26/98 dd. 26.10.1998
MODIFICA DEL REGOLAMENTO AI SENSI DELLA L. 27 LUGLIO 2000 NR. 12 –
ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DEI DIRITTI DEL
CONTRIBUENTE – DELIBERA COSILIARE NR. 9 dd. 15.03.2001*

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE AI TRIBUTI COMUNALI DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

(ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e della
Legge 27 dicembre 1997 n. 449)

ADEGUATO ALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

(ai sensi Legge 27 luglio 2000 nr. 212)

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del Regolamento (1)

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'Istituto dell'accertamento con adesione previsto dal D.Lgs. 218/97 nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 50 della L. 449/97, dagli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 446/97, secondo principi di semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti di accertamento e degli adempimenti dei contribuenti, nonché di riduzione del contenzioso.

all'art. 1 e' istituito il seguente 2° comma (ai sensi del. Cons. nr. 9 dd. 15.03.2001) :

1. *Detta altresì i principi fondamentali per stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente sulla base delle disposizioni di cui alla legge 27.07.2000 n. 212 recante "Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente" secondo i principi della collaborazione e della buona fede.*

**Introduzione nuovi articoli:*

b) è istituito il seguente nuovo art. 2 :

Art. 2 Rapporti con il contribuente

- a. *Al fine di facilitare il contribuente negli adempimenti di legge il Comune pubblicizza adeguatamente gli istituti correttivi ed agevolativi.*
- b. *Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente , qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'Amministrazione, ancorché successivamente modificate dall'Amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti o ritardi, omissioni od errori dell'Amministrazione stessa.*
- c. *Sul titolo esecutivo (cartella esattoriale o decreto ingiuntivo) vanno riportati gli estremi dell'atto di cui al successivo articolo 4 ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria.*

1. Con la definizione di "Ufficio competente" nell'ambito degli articoli regolamentari si vuole identificare sia l'Ufficio comunale sia l'eventuale concessionario del servizio di riscossione che hanno emanato l'atto.

c) è istituito il seguente nuovo art. 3 :

Art. 3 Avviso di liquidazione

- a. *Mediante avviso di liquidazione il funzionario responsabile del tributo, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni e dalle denunce provvede a correggere gli errori materiali o di calcolo liquidando l'importo nonché eventuali sanzioni ed interessi.*
- b. *L'avviso di liquidazione deve essere notificato al contribuente entro i termini stabiliti dalle norme legislative o regolamentari vigenti.*
- c. *Nell'avviso di liquidazione debbono essere chiaramente indicati tutti gli elementi utili al contribuente ai fini dell'esatta individuazione dell'importo dovuto, ossia:*
- d. *-l'aliquota applicata,*
- e. *-il periodo di riferimento,*
- f. *-l'importo del tributo dovuto,*
- g. *-l'entità delle eventuali sanzioni e degli interessi,*
- h. *-il termine e modalità di pagamento,*
- i. *-l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato e l'indicazione del responsabile del procedimento,*
- j. *-l'organo presso il quale è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela,*
- k. *-il termine e l'autorità per l'eventuale impugnativa.*

d) è istituito il seguente nuovo art. 4 :

Art. 4. Avviso di accertamento

1. Mediante motivato avviso di accertamento, il funzionario responsabile del tributo:

- a. *procede alla rettifica della dichiarazione nel caso di infedeltà, incompletezza o inesattezza;*
- b. *provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione della dichiarazione o comunicazione,*
- c. *recupera l'omesso o parziale versamento del tributo,*
- d. *applica le sanzioni collegate al tributo accertato.*

2. L'avviso di accertamento deve essere notificato al contribuente entro i termini stabiliti dalle norme legislative vigenti o regolamentari vigenti.

3. Nell'avviso di accertamento debbono essere chiaramente indicati:

- a. *tutti gli elementi che costituiscono il presupposto di imposta,*
- b. *il periodo di riferimento;*
- c. *l'aliquota applicata;*
- d. *l'importo del tributo dovuto;*
- e. *le sanzioni e gli interessi;*
- f. *il termine e le modalità per il pagamento;*
- g. *l'indicazione dei benefici derivanti dall'istituto dell'adesione;*
- h. *l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato e l'indicazione del responsabile del procedimento;*
- i. *l'organo presso il quale è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela,*
- j. *il termine e l'autorità per l'eventuale impugnativa.*
- k.

e) è istituito il seguente nuovo art. 5 :

Art. 5 Diritto di interpello

- a. *Il contribuente, mediante richiesta scritta, ha il diritto di interpellare il Comune in ordine a casi circostanziati, concreti e personali, per i quali sussiste oggettivamente difficoltà di interpretazione delle disposizioni normative applicabili.*
- b. *La richiesta di parere deve contenere, quale condizione indispensabile, oltre ai dati identificativi del contribuente, l'esposizione dettagliata del caso concreto nonché la soluzione interpretativa prospettata corredata da adeguata motivazione. Alla richiesta deve essere allegata copia della documentazione rilevante ai fini dell'individuazione e qualificazione della fattispecie prospettata.*
- c. *Il Comune attraverso il funzionario responsabile del tributo entro 120 giorni dal ricevimento della richiesta, formula risposta scritta, da comunicare al richiedente a mezzo posta. Nessuna sanzione può essere irrogata nel caso in cui il contribuente si sia adeguato al parere espresso.*
- d. *Considerata la natura preventiva dell'istituto, il procedimento di interpello è precluso ove si è già avviato l'accertamento o comunque sia stata avviata l'attività di controllo oggetto dell'interpello con l'effettuazione di atti istruttori aventi rilevanza esterna (verifica questionari ecc.)*
- e. *E' nullo qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emesso in difformità dei pareri espressi dal Comune nei termini stabiliti dal comma 3.*
- f. *Non possono essere erogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dal Comune entro il termine di cui al comma 3.*
- g. *Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Comune può rispondere collettivamente, attraverso un avviso tempestivamente diffuso con mezzi idonei.*

Art. 6 Introduzione dell'Istituto dell'accertamento con adesione

1. Il Comune, nel rispetto dei principi di cui all'art. 1, introduce nel proprio ordinamento l'Istituto di accertamento con adesione delle proprie entrate tributarie, quale modalità di definizione in via amministrativa degli accertamenti.

Art. 7 Ambito di applicazione dell'Istituto dell'accertamento con adesione

1. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per accertamenti dell'ufficio e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
 2. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo da parte dell'Ufficio, esulano dal campo applicativo dell'Istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.⁽²⁾
 3. In sede di contraddittorio l'Ufficio deve tener conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento e del rischio di soccombenza in un eventuale ricorso, valutando attentamente il rapporto costi - benefici dell'operazione.
-
2. L'istituto può essere applicato solo quando l'accertamento dell'Ufficio è fondato su metodologie induttive o valutative degli elementi del presupposto impositivo, in tali casi il contraddittorio con il contribuente può consentire l'acquisizione di ulteriori elementi non considerati in precedenza o la verifica della congruità delle valutazioni fatte. In materia di I.C.I. si segnala la possibilità di applicare l'adesione in caso di accertamento di maggiore valore di mercato delle aree fabbricabili rispetto al dichiarato. In materia di TARSU o ICIAP si segnala la possibilità di adesione in caso di accertamento di superficie tassabile in ragione a valori desunti d'Ufficio, oppure di presunzione della data di inizio occupazione con riferimento alla data di stipula di contratti di fornitura di energia o altro. Nessuna adesione è ammissibile in caso di omissione o ritardo da parte del contribuente.

Art. 8 Autotutela (3)

1. Il Comune o i soggetti di cui all'art. 52 comma 5 lettera b) del D.Lgs. 446/97 possono procedere:
 - a) all'annullamento totale o parziale dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati;
 - b) **alla sospensione** e alla revoca d'ufficio di provvedimenti che per ragioni di opportunità o di convenienza richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, risultanti da pronunciamenti giurisprudenziali o da circolari o da risoluzioni, che hanno dato luogo all'emanazione del provvedimento medesimo.

In relazione ai propri atti riconosciuti illegittimi o infondati, salvo che sia intervenuta sentenza passata in giudicato, l'Ufficio che ha emanato l'atto ha il potere di procedere all'annullamento, totale o parziale, con provvedimento motivato, comunicato all'interessato tramite notifica o raccomandata con ricevuta di ritorno.

2. Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto.
3. In pendenza di giudizio, l'annullamento o la revoca del provvedimento sono possibili previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna: Qualora da tale esame emerga l'opportunità di non coltivare la lite il responsabile dell'Ufficio o suo delegato, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente e al Sindaco per l'eventuale desistenza dal contenzioso, da comunicare all'organo giurisdizionale avanti al quale pende la controversia.
4. Qualora si rilevi, dopo l'adozione dell'accertamento, l'infondatezza o l'illegittimità dell'accertamento medesimo, l'Ufficio non può procedere all'accertamento con adesione ma ha il dovere di annullare l'atto di accertamento nell'esercizio dell'autotutela.⁽⁴⁾
5. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, intendendosi per definitivo il provvedimento non più impugnabile, il responsabile dell'Ufficio o suo delegato può procedere all'annullamento medesimo in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:
 - a) errori di persona o di soggetto passivo;
 - b) evidente errore logico;
 - c) errore sul presupposto del tributo;
 - d) doppia imposizione soggettiva;
 - e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
 - g) errori di calcolo nella liquidazione del tributo;

(3) Questo istituto è da disciplinarsi più correttamente ed approfonditamente nell'ambito del Regolamento delle entrate in caso di non adozione di Regolamento è opportuno evidenziare in questa sede la possibilità di applicare l'autotutela.

(4) L'autotutela rappresenta un istituto giuridico espressamente previsto dall'art. 68 del D.P.R. 27.03.1992 n. 287.

- h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.
- i) *errori del contribuente facilmente riconoscibili dal Comune. (lettera i) istituita con modifica Reg. approvato con delibera nr. 9 dd. 15.03.2001)*

istituzione nuovi commi 6,7 – approvati con delibera cons. nr. 9 dd. 15.03.2001

6. Quando ricorrano i presupposti di cui al comma 5 si procede all'annullamento :

- a. Anche se l'atto è divenuto ormai definitivo(intendendosi per definitivo il provvedimento non più impugnabile) per avvenuto decorso dei termini per ricorrere;**
- b. Anche se il ricorso è stato presentato ma respinto con sentenza passata in giudicato per soli motivi di ordine formale (inammissibilità , irricevibilità, improcedibilità...);**
- c. Anche se vi è pendenza di giudizio;**
- d. Anche se non è stata prodotta in tal senso alcuna istanza da parte del contribuente.**

* sono abrogati il comma 7 e il comma 8 del testo originario dell'art. intitolato all'"Autotutela" (nuova numerazione : art. 8)

7. Non è consentito l'annullamento o revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato, favorevole al Comune.

8. Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto. In tal caso si provvede al rimborso di eventuali somme indebitamente versate o allo sgravio delle stesse.

9. In caso di pendenza di giudizio, la sospensione degli effetti dell'atto cessa con la pubblicazione della sentenza.

10. La sospensione degli effetti dell'atto disposta anteriormente alla proposizione del ricorso giurisdizionale cessa con la notificazione , da parte del soggetto che ha emesso l'atto, di un nuovo atto, modificativo o confermativo di quello sospeso;il contribuente può impugnare, insieme a quest'ultimo, anche l'atto modificato o confermato.

11. L'annullamento di un atto può avvenire sia per iniziativa autonoma dell'Ufficio che ha emanato l'atto, al fine di perseguire lo scopo della buona amministrazione e della diminuzione del contenzioso, sia per istanza del contribuente accertato, mediante presentazione di una memoria difensiva che dimostri le carenze del provvedimento. In caso di istanza di annullamento presentata dal contribuente, l'eventuale atto di annullamento da parte dell'Ufficio competente non si configura come atto dovuto, rimanendo nella sua discrezionalità valutarne la fondatezza.

Istituzione art. 9 con del cons. 9/2001

Art. 9 Rimborsi

- 1. Il contribuente può chiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine previsto dalla normativa, dalla data dell'avvenuto pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso tale termine decorre dal giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo.**
- 2. Nei casi espressamente previsti per legge, il Comune provvederà al rimborso di somme versate e non dovute anche senza istanza del contribuente.**
- 3. E' comunque riconosciuto il diritto al rimborso anche oltre il termine di cui al comma 1 e fino a prescrizione decennale , nel caso in cui il tributo sia stato erroneamente versato a questo Comune anziché al Comune di competenza.**
- 4. Nel caso dell'esercizio di autotutela, il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di notificazione dell'atto di annullamento o revoca.**

5. *La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata, qualora l'informazione non sia già in possesso dell'Amministrazione, dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.*
6. *Il funzionario responsabile del tributo, entro i termini previsti dalla normativa, ovvero dal regolamento sul procedimento amministrativo, esamina la richiesta e notifica, anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego. La mancata notificazione del provvedimento entro il termine suddetto equivale al rifiuto tacito della restituzione.*
7. *Sulle somme rimborsate spettano interessi di mora nella misura prevista dalla normativa vigente, con decorrenza dalla data dell'istanza di rimborso o, qualora diversamente prevista, dalla data disciplinata dalla norma istitutiva del tributo.*
8. *Il Comune è tenuto a rimborsare il costo delle fidejussioni che il Contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso dei tributi. Il rimborso va effettuato quando sia stato definitivamente accertato che l'imposta non era dovuta o era dovuta in misura minore rispetto a quella accertata.*

TITOLO II

PROCEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE DEGLI ACCERTAMENTI CON ADESIONE

Art. 10 Competenza

1. Competente alla definizione con adesione di un accertamento è il Responsabile dell'Ufficio preposto alla funzione di accertamento in materia che ha emanato l'atto. ⁽⁵⁾

Art. 11 Attivazione del procedimento

1. Il procedimento di definizione con adesione può essere attivato:
 - a) a cura dell'Ufficio che ha emanato l'atto di accertamento, prima della notifica dell'avviso di accertamento; ⁽⁶⁾
 - b) su istanza del contribuente, dopo l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

⁽⁵⁾ Si è voluto ribadire in questo articolo il principio della separazione delle competenze fra Amministrazione ed Uffici, cui è demandata la gestione, anche ai sensi della legge 127/97 (Bassanini bis).

⁽⁶⁾ Si può formulare diversamente l'articolo precisando che il procedimento è attivato "di norma" dall'Ufficio, ciò per consentire alle singole Amministrazioni di potere eventualmente dare un taglio anche diverso, qualora la realtà locale lo ritenesse opportuno e più confacente alle proprie esigenze. I successivi articoli 7 e 8 distinguono, infatti, le due ipotesi di iniziativa ritenendo di dare particolare attenzione al procedimento di cui all'art. 7, che potrebbe significare una forma di semplificazione e di minore costo di esercizio.

Art. 12 Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio

1. L'ufficio, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato, ma prima della notifica dell'avviso di accertamento,

invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, nel quale sono indicati:

- a) il tributo ed il periodo d'imposta accertato, gli elementi identificativi dell'atto e della eventuale denuncia o dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione.
 - b) il giorno ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico, che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
 3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
 4. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non pregiudica al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

Art. 13 Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 7 comma 1, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria di primo grado per la Provincia di Trento, istanza, in carta libera a mezzo raccomandata o con deposito all'Ufficio Tributi dietro rilascio di ricevuta, di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.
2. L'accertamento può essere definito con adesione su istanza anche di uno solo dei coobbligati al rapporto tributario. La definizione chiesta ed ottenuta da uno dei coobbligati, comportando il soddisfacimento totale dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
3. La rinuncia alla richiesta di definizione, ritenuta implicita in caso di presentazione di ricorso, vale per il solo soggetto ricorrente e non preclude agli altri coobbligati la possibilità di definizione con adesione.
4. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per tutti i coobbligati, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione dell'accertamento sia quelli del pagamento del tributo.
5. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio, anche telematicamente o via fax, formula l'invito a comparire.

Art. 14 Effetti dell'invito a comparire

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

2. Eventuali, motivate, richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
3. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in sintetico verbale da parte dell'Ufficio competente.

Art. 15 Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'Ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal responsabile dell'Ufficio o suo delegato. (7)
2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, in particolare quanto dichiarato dal contribuente, quanto proposto dall'Ufficio e quanto definito in contraddittorio, nonché, la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

Art. 16 Perfezionamento della definizione (8)

1. Il contribuente che ha aderito all'accertamento può richiedere con lo stesso atto di accettazione il pagamento rateale con un massimo di quattro rate trimestrali di pari importo se le somme dovute superano £ 10.000.000, elevabile a 6 rate se le somme dovute superano £ 18.000.000=
2. Competente all'esame dell'istanza è l'Ufficio preposto all'accertamento e, qualora non ricorrano gravi ragioni da motivare, l'istanza è accolta. L'importo della prima rata è versato entro il termine di cui al comma 3, e sulle somme delle rate successive dovute per tributo si applicherà un interesse moratorio su base mensile ragguagliato al vigente tasso legale.

(7) È posto in evidenza nel presente articolo il ruolo del Responsabile dell'Ufficio il quale, come "organo", può delegare la funzione.

(8) Nell'art. 11, oltre ad evidenziare i tempi per il perfezionamento della definizione, si è dovuto ricorrere alla regolamentazione particolare, di cui al 3° comma, per i tributi come ad esempio la TARSU che, come evidenziato, si ritiene disciplinare diversamente per l'obbligatorietà della iscrizione a ruolo. Qualora si ritenga opportuno e non già previsto ad esempio nel Regolamento di Contabilità od altro, in tale articolo si può prevedere un limite minimo oltre il quale si può o si deve concedere la rateizzazione. Per quanto attiene gli effetti della definizione di cui all'art.11, si sono ricalcati appieno i criteri di cui al D.Lgs. 218/97.

Gli interessi che si applicano sulle rate successive alla prima versata decorrono dalla data di sottoscrizione dell'atto di adesione tra le parti, fino alla data di versamento di ogni rata successiva alla prima. Per il versamento delle rate successive alla prima il contribuente è tenuto a prestare garanzia con le modalità di cui all'art. 38-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972 n.633 (titoli di Stato, titoli garantiti dallo Stato, fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria).

3. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso. Se il contribuente non effettua tale versamento, nel succitato termine, l'accordo è da considerarsi inesistente.

4. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'Ufficio l'attestazione dell'avvenuto pagamento. L'Ufficio, a seguito del ricevimento dell'attestazione, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
5. Relativamente ai tributi per i quali la riscossione avviene tramite ruolo l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione amministrativa ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.
6. Il mancato versamento alla scadenza anche di una sola rata, comporta il venir meno del beneficio relativo alla forma rateale di pagamento, con iscrizione a ruolo coattivo del debito residuo maggiorato degli ulteriori interessi di cui al comma 5.

Art. 17 Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio.
2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'Ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né, dal contenuto della dichiarazione né, dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

TITOLO III SANZIONI A SEGUITO DI ADESIONE ED OMESSA IMPUGNAZIONE

Art. 18 Riduzione della sanzione ⁽⁹⁾

1. A seguito della definizione con adesione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.

(9) Si ripetono in questo articolo i principi del D.Lgs. 218/97, puntualizzando comunque ai commi 2 e 3 i casi di non applicabilità della riduzione.

2. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento già notificato dal Comune, rendono inapplicabile la riduzione di cui al comma 1.
3. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un quarto se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e non formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. Di detta possibilità di riduzione, viene informato il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento. ⁽¹⁰⁾

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 Decorrenza e validità

I. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione che lo approva, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 4 (autotutela) e all'art. 13 comma 3 (definizione agevolata) già applicabili senza necessità di apposita regolamentazione. Conseguentemente, l'Istituto dell'accertamento con adesione, è applicabile con riferimento agli avvisi di accertamento notificati a partire da tale data o , se già notificati, qualora alla data medesima ancora non sia decorso il termine per l'impugnazione. ⁽¹¹⁾ – *sostituito come segue con del cons. 9/2001*

1. Le modifiche contenute nel presente regolamento come approvate con deliberazione consiliare n. 9 dd. 15/03/2001, entrano in vigore il 1 marzo 2000.
2. L'Istituto suddetto è pure applicabile su iniziativa dell'Ufficio comunale, con riferimento anche ai periodi pregressi d'imposta, relativamente ai quali sia ancora possibile procedere all'accertamento.
3. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al D.Lgs. 218/97 e successive modificazioni, nonché le disposizioni contenute nella legge 27 luglio 2000 nr. 212.
4. E' abrogata ogni altra norma non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.

(10) Questa istituto è da disciplinarsi più correttamente ed approfonditamente nell'ambito del Regolamento delle entrate, in caso di non adozione di tale Regolamento è opportuno evidenziare in questa sede la possibilità di applicare l'istituto dell'adesione di cui al D.Lgs. 437/97 art. 12/13/14.

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1	Oggetto del Regolamento	pag.	1
Art. 2	Introduzione dell'Istituto dell'accertamento con adesione	pag.	1
Art. 3	Ambito di applicazione dell'Istituto dell'accertamento con adesione	pag.	1
Art. 4	Autotutela	pag.	1

TITOLO II

PROCEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE DEGLI ACCERTAMENTI CON ADESIONE

Art. 5	Competenza	pag.	2
Art. 6	Attivazione del procedimento	pag.	3
Art. 7	Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio	pag.	3
Art. 8	Procedimento ad iniziativa del contribuente	pag.	3
Art. 9	Effetti dell'invito a comparire	pag.	4
Art. 10	Atto di accertamento con adesione	pag.	4
Art. 11	Perfezionamento della definizione	pag.	4
Art. 12	Effetti della definizione	pag.	5

TITOLO III

SANZIONI A SEGUITO DI ADESIONE ED OMESSA IMPUGNAZIONE

Art. 13	Riduzione della sanzione	pag.	5
----------------	---------------------------------	-------------	----------

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14	Decorrenza e validità	pag.	6
----------------	------------------------------	-------------	----------